

STATUTO

PALMARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA NAZIONALE 140

Numero REA: SR - 140647

Codice fiscale: 01689310892

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" COL N.RO 26510 DI RACCOLTA	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Siracusa la Società cooperativa sociale a mutualità	
	prevalente denominata "Palmares Società cooperativa sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - ATTIVITA'	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	

	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo	
	spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della	
	legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo:	
	l'attività di gestione dei servizi sociosanitari ed educativi	
	è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti	
	svantaggiati.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	

	vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Attività sociale)	
	La cooperativa si propone in particolare con fine mutualistico	
	e senza fine speculativo di fornire ad Enti pubblici e	
	privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative,	
	socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie,	
	motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di	
	supporto agli stessi servizi.	
	Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere attività	
	finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale,	
	culturale, professionale ed in particolare all'inserimento	
	sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla	
	legge 381/91.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita precedentemente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si	
	propone:	
	A) La gestione di servizi sociosanitari ed educativi ed in	
	particolare:	
	1) Gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre	
	strutture con carattere animativo e finalizzate	
	all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	

	libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	2) Promozione e organizzazione di attività di	
	sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro	
	cui opera, e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione	
	dei loro diritti al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	3) promozione, gestione ed organizzazione di attività di	
	formazione e consulenza nelle materie relative all'attività	
	sociale;	
	4) Gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza,	
	custodia e socializzazione per bambini e adolescenti anche	
	portatori di handicap fisico e/o psichico a carattere	
	domiciliare, oppure entro centri di servizio appositamente	
	allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati,	
	nonchè gestione di comunità alloggio e comunità educative-	
	assistenziale in favore di minori a rischio e di minori	
	sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;	
	5) Realizzare, gestire centri residenziali e/o semi-	
	residenziali, socio-educativi, terapeutici e di	
	riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli	
	ricreativi, comunità alloggio, case famiglie, case di riposo,	
	case-albergo, residenze sanitarie assistenziali, case	
	protette, centri e servizi di accoglienza, in favore di tutte	

	le categorie di svantaggio sociale, nonchè case di accoglienza	
	e case protette per gestanti, ragazze madri e donne in	
	difficoltà italiane e straniere, anziani autosufficienti e	
	non; comunità alloggio per disabili fisici, psichici o	
	psicofisici;	
	6) Effettuare servizi, sia singolarmente che in maniera	
	integrata e coordinata tra loro, di assistenza domiciliare e	
	ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica,	
	infermieristica, aiuto domestico e riabilitativa in favore di	
	anziani, infermi e portatori di handicap fisici, psichici e	
	sensoriali, malati terminali, soggetti affetti da malattie	
	infettive e/o croniche, nonché in favore di ex degenti di	
	istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento	
	psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di donne, di	
	minori e famiglie in situazioni di disagio, al fine di	
	prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la	
	riabilitazione e l'integrazione sociale, anche attraverso	
	programmi terapeutici differenziati nonchè piani d'inserimento	
	lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che	
	colleghino funzionalmente la predetta attività socio-	
	assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed	
	anche in collaborazione con le AA.SS.LL, gli EE.LL. e le	
	Associazioni rappresentative dei soggetti suddetti, anche in	
	caso di degenza presso case di cura, case di riposo o luoghi	
	di villeggiatura;	

	7) assistenza ed attività in favore di soggetti reclusi	
	all'interno di strutture penitenziarie volti anche al	
	reinserimento socio-lavorativo degli ex detenuti; gestione di	
	centri di detenzione alternativa;	
	8) gestire servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-	
	assistenza, telemedicina e servizi telematici in genere in	
	favore di anziani, disabili, donne, minori e di tutte le	
	categorie di svantaggio sociale anche immigrati, anche tramite	
	adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed	
	internazionali;	
	9) gestione campi nomadi, e centri diurni e residenziali per	
	richiedenti asilo e protezione internazionale, rifugiati	
	politici, anche categorie vulnerabili (minori non	
	accompagnati, donne/uomini soli e/o con prole, nuclei	
	familiari con prole e non, vittime di tortura, vittime di	
	tratta e sfruttamento sessuale, invalidi fisici, psichici	
	temporanei e/o permanenti, ecc.) ed immigrati in genere	
	(centri di accoglienza di prima accoglienza, centri di	
	identificazione ed espulsione, centri polivalenti, ecc.)	
	nonchè tutti i servizi di sostegno all'inserimento socio-	
	lavorativo degli stessi, sostegno legale, mediazione	
	linguistica e culturale corsi di lingua, formazione ed altro,	
	partecipando anche a bandi degli enti locali, regionali,	
	nazionali e della UE e di altri stati e altri organismi	
	internazionali per tutte le misure previste;	

	10) centri di ascolto, gestione comunità diurne e residenziali	
	per il recupero ed il reinserimento di soggetti affetti dalla	
	dipendenza da alcool, cocaina, eroina, metadone, ecstasy,	
	anfetamine ed altre forme di dipendenza;	
	11) gestione asili nido, scuole materne, ed altre scuole ed	
	istituti di ogni ordine e grado, nonché servizi ausiliari di	
	collegamento, campi solari, strutture ricreative per bambini,	
	interventi di sostegno e di aiuto alle persone, alle famiglie	
	ed alle scuole, ed anche servizi di baby-sitter; gestione e	
	promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati	
	presso scuole o strutture di accoglienza appositamente	
	allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e	
	privati; gestione di centri educati rivolti al sostegno	
	scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-	
	creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli	
	interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola,	
	famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le	
	condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;	
	12) effettuare attività di promozione del benessere e di	
	prevenzione di ogni forma di disagio sociale con particolare	
	attenzione al disagio giovanile (criminalità,	
	tossicodipendenza, sfruttamento, ecc), anche attraverso la	
	gestione di attività e centri culturali, sportivi, di	
	documentazione, ricreativi, ed ogni altra attività aggregativa	
	giovanile in genere, anche in collaborazione con istituzioni	

	scolastiche;	
	13) elaborare, sviluppare e gestire attività didattiche,	
	formative e di addestramento, di personale interno ed esterno,	
	nonché progetti per lavori socialmente utili e di pubblica	
	utilità, piani d'inserimento professionali, ed ogni altra	
	forma di progetti finalizzati ad incentivare l'occupazione:	
	giovanile, femminile e di altre specifiche categorie di	
	lavoratori, secondo la normativa vigente; gli stessi potranno	
	essere istituiti nei diversi ambiti socio-sanitario,	
	industriale, agricolo, artigianale, zootecnico, ambientale,	
	commerciale, turismo, ecc., anche finanziati con fondi	
	pubblici erogati da Enti e organizzazioni nazionali,	
	sovrnazionali, comunitari;	
	14) Organizzare, monitorare, coordinare campi e attività per	
	fronteggiare emergenze sociali e di protezione civile anche in	
	collaborazione e a supporto degli organismi preposti.	
	Centri di riabilitazione fisica, fisioterapia, riabilitazione	
	del linguaggio e logoterapia, servizi ambulatoriali e	
	consultori, assistenza medico-scolastica, laboratorio analisi	
	cliniche, servizio medico festivi e notturni, servizio	
	ambulanze.	
	B) Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della	
	legge 381/91, tipo:	

	1) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti	
	in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di	
	prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti	
	all'attività sociale;	
	2) realizzazione di lavori di pulizia e disinfestazioni,	
	disinfezione e derattizzazione di ambienti, locali, strutture	
	civili ed industriali ed aree pubbliche e private, anche	
	pulizia e manutenzione di strade, arenili, fondali marini,	
	spiagge, zone rocciose, aree verdi e forestali, pubbliche e	
	private;	
	3) istituzione e gestione di servizi di raccolta anche	
	differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti,	
	gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da	
	raccolta differenziata e commercializzazione di materiali di	
	recupero; gestione di centri ambiente, e di servizi di	
	promozione, tutela e riqualificazione aree rurali, forestali,	
	demaniali ed ambientali, educazione all'ambiente, gestione di	
	isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale	
	proveniente da raccolte differenziate; raccolta differenziata	
	presso enti ospedalieri, presidi sanitari;	
	4) gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati	
	rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere	
	la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla	
	cooperativa o anche realizzati da terzi; commercio equo	
	solidale, commercio di prodotti alimentari e non;	

	5) promuovere il turismo responsabile e sociale, ideando,	
	organizzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in	
	Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico,	
	paesaggistico e naturalistico, ecc., e attività turistiche	
	capaci di rispondere ad un diffuso bisogno di relazionalità,	
	rivolto soprattutto a categorie sociali specifiche di persone	
	in situazione di svantaggio;	
	6) conduzione di aziende agricole e/o forestali, fattorie	
	socio-didattiche, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o	
	florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e	
	commercializzazione connesse; e lo svolgimento di ogni	
	attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli,	
	manifestazioni fieristiche, mercati degli agricoltori,	
	prodotti tipici e di qualità, educazione alimentare,	
	agricoltura biologica, organizzazioni di produttori,	
	agriturismo e turismo enogastronomico, riproduzione ed	
	allevamento animali, anche apicoltura, elicicoltura ecc. e le	
	attività di trasformazione e commercializzazione connesse;	
	7) commercializzazione, anche previa confezione e	
	trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle	
	attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori	
	ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti	
	sia mobili che immobili necessari utili allo scopo;	
	8) gestione e conduzione di servizi ristorativi, bar e/o	
	strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla	

	vendita di prodotti enogastronomici, nonché gestione di	
	strutture ricettive di ogni genere anche campeggi, solarium	
	ecc.;	
	9) attuare iniziative tendenti a realizzare attività	
	produttive nel settore dell'edilizia, dell'artigianato e	
	dell'agricoltura con conseguente lavorazione, confezionamento	
	e vendita della merce prodotta;	
	10) acquistare, alienare, appaltare, gestire, affittare,	
	acquisire in comodato d'uso gratuito e/o ad altro titolo,	
	fabbricare o ristrutturare con studi e progetti volti	
	all'abbattimento delle barriere architettoniche, aree,	
	terreni, fabbricati, case, alberghi, cinematografi, teatri,	
	laboratori medici specialistici, campeggi, ostelli, villaggi	
	turistici, stabilimenti balneari, bed and breakfast, maneggi,	
	ristoranti, trattorie, bar, caffè, parcheggi, e altro non	
	espressamente indicato.	
	11) realizzazione di lavori di manutenzione di edifici di ogni	
	tipo sia pubblici che private e lavori di carpenteria e	
	assemblaggio;	
	12) organizzare manifestazioni, fiere e spettacoli sportivi,	
	turistici, culturali, ricreativi in genere, mediante anche	
	l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di locali	
	di pubblico spettacolo, palestre ed altri impianti sportivi, e	
	centri polivalenti pubblici e privati e quanto altro possa	
	contribuire a migliorare e qualificare la propria attività a	

	servizio delle persone svantaggiate e dell'intera	
	cittadinanza;	
	13) gestire tramite convenzioni, appalti, affido diretto ed	
	ogni altra forma idonea, beni di particolare valore turistico,	
	artistico, scientifico, storico ed archeologico provvedendo	
	anche al mantenimento, custodia e pulizia degli stessi,	
	gestione di musei di qualsivoglia natura, biblioteche e	
	pinacoteche;	
	14) attuare servizi di trasporto persone, sia pubblici che	
	privati, adeguati pure alle persone disabili, esercitando tale	
	attività mediante auto pubbliche da piazza, taxi, autonoleggio	
	da rimessa con conducente e non, ambulanze, pullman, minibus e	
	scuola-bus;	
	15) organizzare manifestazioni, meeting, convegni, assemblee	
	nazionali e internazionali, gestione eventi culturali,	
	teatrali, musicali, sportivi, gestione biglietterie, servizio	
	di hostess, interpretariato e traduzione, punti ristoro, e	
	ogni altro servizio inerente;	
	16) attività promozione, di tutorship e accompagnamento alla	
	creazione di impresa sociale;	
	17) gestione di mense, attività di catering e servizi	
	ausiliari, servizi di produzione e distribuzione pasti,	
	convenzionandosi anche con il S.S.N. e/o enti pubblici e	
	privati; gestione lavanderie;	
	18) esecuzione di progetti che riguardano il terzo mondo in un	

	contesto di cooperazione internazionale, gestendone tutti i	
	servizi necessari e avvalendosi delle incentivazioni previste	
	dalle leggi in vigore ed emanande;	
	19) operare la gestione e la messa in opera di ogni attività	
	connessa alla itticoltura, nonché servizi connessi alle	
	attività portuali e areoportuali;	
	20) gestione agenzie sociali di intermediazione immobiliare,	
	agenzie di lavoro e servizi connessi;	
	21) svolgere tutti i servizi e le attività connesse allo	
	sviluppo delle energie rinnovabili, nonché la progettazione,	
	l'assistenza e la commercializzazione di sistemi integrati di	
	impianti fotovoltaici e domotici;	
	22) realizzazione e gestione di canili per il ricovero di	
	animali randagi, anche con attività di recupero e	
	reinserimento degli stessi al servizio di soggetti	
	svantaggiati (pet-therapy, addestramento per conduzione non-	
	vedenti e altro);	
	23) svolgere attività economica agricola, estrattiva,	
	manifatturiera, delle costruzioni, del commercio e del	
	trasporto che, compatibilmente con i propri fini generali, sia	
	utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento	
	lavorativo;	
	24) analisi chimiche e controlli ambientali, chimico-fisiche,	
	microbiologiche, controllo alimenti, ispezione mense e HACCP,	
	acque destinate al consumo umano, campionamenti, acque	

	sotterranee, acque di scarico e di processo, controlli	
	inquinanti degli ambienti di lavoro ed atmosferici, suoli	
	contaminati e non, rifiuti industriali, fanghi da impianti di	
	depurazione, oli esausti e miscele oleose, controllo prodotti	
	petroliferi e petrolchimici;	
	25) sviluppo, programmazione, gestione e assistenza di servizi	
	web e sviluppo di reti aziendali intranet ed internet;	
	progettazione, sviluppo e produzione di software per la	
	lettura ottica e il data entry da immagini in ogni campo	
	applicativo; internet point, agenzie di cambio valuta,	
	trasferimento di denaro anche all'estero;	
	26) gestione banche dati, archiviazione dati, videoscrittura,	
	protocollo, catalogazione beni librari, archivi storici,	
	librerie;	
	27) servizi postali, raccomandate, garantite, prioritarie,	
	ordinarie, posta massiva, tracking e tracing, Gestione ufficio	
	posta, elaborazione dati, mailing, normalizzazione, stampa	
	laser, stampa offset, stampa su buste, piegatura e/o	
	imbustamento; consegne e ritiri a domicilio;	
	28) gestione cimiteriale con personale addetto alla aperture,	
	alla chiusura e alla custodia e sorveglianza del cimitero,	
	realizzazione opere in muratura, ripristino e manutenzione	
	programmata delle strutture esistenti, pulizia e rotazione	
	sacchi, cura delle aree verdi, predisposizione richieste di	
	inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione, gestione	

	e controllo delle operazioni relative allo svolgimento delle	
	onoranze funebri, organizzazione funerali in Italia e	
	all'estero, disbrigo di tutte le formalità, redazione dei	
	documenti per il funerale e il trasporto sul territorio	
	nazionale e all'estero;	
	29) servizi di facchinaggio manuale, facchinaggio meccanico,	
	sgombri magazzini e depositi, movimentazione merci,	
	imballaggio, stoccaggio, trasporti e traslochi;	
	30) servizi portuali e aeroportuali, solo a titolo	
	esemplificativo: supporto ai diversamente abili, oggetti	
	smarriti, ufficio deposito bagagli, sportelli informativi e	
	turistici, imballaggio bagagli, verifiche titoli di viaggio;	
	31) gestione di parcheggi in struttura o a cielo aperto auto,	
	cicli, motocicli, imbarcazioni, ed autorimesse;	
	32) servizio di guardiania per lo svolgimento di attività di	
	controllo, sorveglianza e mansioni di centralinista nelle	
	portinerie presso ditte e enti pubblici e privati;	
	33) servizi di ausiliari del traffico;	
	34) legatoria, restauro, conservazione e valorizzazione del	
	patrimonio librario, dei beni documentari e delle opere su	
	carta;	
	35) produzione e commercializzazione prodotti alimentari,	
	bevande e bibite, produzione e commercializzazione manufatti,	
	prodotti e articoli di ogni genere, produzione e commercio	
	stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica,	

	confezionamento imballaggio - termosaldatura - cellophanatura	
	- blisteratura - confezionamento in genere; attività di	
	sartoria in genere; allestimento quadri, pelletteria e	
	confezioni;	
	36) progettazione ed installazione impianti elettrici;	
	pubblicità e pubbliche affissioni nonché gestioni di servizi	
	pubblici comunale e provinciali; produzione e commercio di	
	gadgets e articoli da regalo in genere; commercializzazione di	
	prodotti floreali e articoli da arredo;	
	37) rigenerazione cartucce per stampanti; attività di	
	rappresentanza conto terzi; pubblicazioni riviste, libri e	
	periodici; trascrizioni in braille; trascrizione di audio o	
	bobbine magnetiche; registrazione convegni, consigli,	
	seminari; conduzione di agenzie pubblicitarie; impaginazione	
	grafica e attività simili e/o connesse, grafica web; agenzie	
	viaggi, accompagnamento e guida turistica; distribuzione	
	volantini e materiale pubblicitario;	
	38) affissioni; servizi di telemarketing, indagine di mercato,	
	censimenti; call center;	
	39) attività di fund raising; progettazione sociale; disbrigo	
	pratiche; corsi di lingua; social-housing; attività	
	riparazione e recupero di materiali vari.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta	

	l'iscrizione in appositi albi o elenchi; la cooperativa potrà	
	redigere protocolli d'intesa e collaborazioni varie con	
	organizzazioni non governative nei vari territori del mondo;	
	svolgere attività con Università, Enti religiosi, formativi,	
	di ricerca scientifica e sociale esistenti in Italia e	
	all'estero; la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto	
	indette da enti pubblici o privati, direttamente o	
	indirettamente per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla UE, dallo stato, dalla regione, dagli enti	
	locali o organismi pubblici o privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione;	
	la cooperativa potrà inoltre avviare qualunque attività	
	connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale, creditizie e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi; avvalendosi di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge emanate ed emanande dalla Regione,	
	Parlamento Nazionale ed Europeo nonchè tra l'altro solo a	
	titolo esemplificativo: a)concorrere ad aste, licitazioni,	
	trattative private, affidamento diretto, convenzioni, comodato	
	d'uso gratuito, sia con enti pubblici e privati; b) richiedere	
	l'utilizzo di beni confiscati alla mafia secondo le	

	disposizioni di legge;	
	chiedere per perseguire gli scopi sociali, allo Stato, Regione	
	ed altri enti all'uopo preposti contributi e mutui anche a	
	tasso agevolato;	
	assumere interessenze e partecipazioni in altre società od	
	imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al	
	proprio, purchè per la misura e per l'oggetto della	
	partecipazione non ne risulti sostanzialmente modificato	
	l'oggetto sociale;	
	aderire ad Enti e/o organismi economici e consortili	
	finalizzati a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo, nonchè a gruppi cooperativi paritetici ai sensi	
	dell'art. 2545 septies c.c;	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività sociosanitaria ed educativa	
	(tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente	
	ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	

	siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo	
	B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso	
	dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché	
	capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da	
	svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al	
	lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei	
	seguenti requisiti: persone fisiche che condividano	
	espressamente gli scopi e le finalità della cooperativa. I	
	soci volontari saranno iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non verranno	
	applicati i contratti collettivi e le norme in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	

	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le	
	prestazioni dei soci volontari non concorrono alla	
	determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli	
	oneri connessi all'applicazione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali. Nella gestione dei servizi socio sanitari ed	
	educativi di cui all'art.4 del presente statuto, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutive rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo, esercitino in proprio	
	imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla	
	tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con	
	l'attività svolta dalla cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	

	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	

	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria ;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	

	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	

	dall'Organo amministrativo:	
	del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di	
	ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, vale a dire che non adempia alla	

	propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel	
	caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause	
	di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di	
	riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6	
	della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia	
	cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del	
	valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio potrà infine, essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola	
	prestazione lavorativa. L'esclusione del socio, infine è causa	

	d'interruzione del rapporto di lavoro.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Tribunale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	

	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno solo il diritto di ottenere il rimborso delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	

	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della	
	Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00.	
	Ogni socio sovventore deve sottoscrivere quote per un valore	

	minimo di Euro 2.500,00.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spetta 1 voto, in relazione all'ammontare dei conferimenti,	
	secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di	
	emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	

	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna del valore nominale di Euro	
	500,00. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	

	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	

	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	

	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile	
	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri	
	strumenti finanziari dei soci non cooperatori;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	

	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante affissione dell'avviso di	
	convocazione presso la sede sociale, oppure mediante lettera	
	raccomandata A.R o a mano, fax o email da inviarsi 10 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	

	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) adottare le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art.4 del presente statuto;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	

	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o persona giuridica	
	ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	

	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	

	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	

	informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze	
	dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	

	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della	
	Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali,	
	Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	

	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 41 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.	
	28.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	E', pertanto, fatto divieto alla società:	
	1) di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	

	La società si obbliga, infine, a devolvere, in caso di suo	
	scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per	
	azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori	
	non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	F.TO Stefania IPPOLITO	
	F.TO Andrea PARISI	
	F.TO Rosanna RAMONDETTA	
	F.TO Angelo BELLUCCI NOTAIO	